



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE II Sostenibilità - Infrastrutture - Innovazione

Registro Generale n. 45 del 30-01-2025
Registro Settore n. 19 del 30-01-2025

COPIA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Impresa Romanelli Tommaso s.r.l. - Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 - Rinnovo con modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di autodemolizione e trattamento dei rifiuti situato in Via San Giovanni, 12/A Monte Urano (FM).

IL DIRIGENTE

VISTA la nota del **30/07/2024** (assunta al prot. n. 13175 in pari data), con cui l'impresa **ROMANELLI TOMMASO S.R.L.** ha trasmesso l'istanza, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzata ad ottenere il rinnovo, con "*modesta modifica del lay-out aziendale*", dell'autorizzazione all'esercizio - scadente il 03 febbraio 2025 – relativa all'impianto di autodemolizione e trattamento dei rifiuti situato in Via San Giovanni, 12/A del Comune di Monte Urano (FM) (*Foglio Catastale 14 Particella 384*). A tale istanza sono allegati i seguenti elaborati:

Nome file	Descrizione	Data	Protocollo Provincia
All. 1 - Copia del documento d'identità	Copia del documento di identità del legale rappresentante.	Non presente	13175 del 30/07/2024
All. 2 - Nominativo del responsabile tecnico dell'impianto	Individuazione del responsabile tecnico dell'impianto nel Sig. Luca Romanelli	Luglio 2024	13175 del 30/07/2024
All. 3 - Titolo di possesso dell'area	Dichiarazione del Sig. Luca Romanelli in cui si dichiara che l'impianto presso cui l'impresa svolge la propria attività di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi è di proprietà della Ditta stessa.	Luglio 2024	13175 del 30/07/2024
All. 4 - Relazione Tecnica	Relazione sullo stato di fatto (completa di documentazione fotografica), funzionalità, manutenzione e sicurezza dell'impianto corredata di planimetria in scala adeguata con l'esatta ubicazione degli impianti di trattamento/deposito preliminare/messa in riserva dei rifiuti.	Non presente	13175 del 30/07/2024
All. 5 - Certificato di destinazione urbanistica	Destinazione urbanistica dell'area secondo il vigente strumento urbanistico comunale.	Non presente	13175 del 30/07/2024
All. 6 - Documentazione progettuale (elaborati grafici)	Aggiornamento delle Planimetrie dell'impianto a causa della modesta modifica del lay-out aziendale.	Non presente	13175 del 30/07/2024
All. 7 - Elenco dei rifiuti autorizzati	Aggiornamento tabella relativa ai rifiuti autorizzati nell'impianto a causa delle variazioni richieste.	Non presente	13175 del 30/07/2024
All. 8 - Piano di gestione,	Aggiornamento Piano di gestione, monitoraggio e controllo a causa	Luglio	13175 del 30/07/2024

Nome file	Descrizione	Data	Protocollo Provincia
monitoraggio e controllo	delle variazioni richieste.	2024	
All. 9 - Piano di ripristino ambientale	Aggiornamento Piano di ripristino ambientale.	Luglio 2024	13175 del 30/07/2024
All. 10 - Ricevuta versamento spese istruttorie	Ricevuta di versamento degli oneri istruttori alla Provincia di Fermo per il procedimento di rinnovo.	26/07/2024	13175 del 30/07/2024
Delega Luca Romanelli	Procura speciale per la sottoscrizione telematica delle pratiche.	Non presente	13175 del 30/07/2024
Tavola 1bis	Ripartizione delle aree adibite allo stoccaggio, individuazione zone impermeabili e viabilità interna.	Luglio 2024	13175 del 30/07/2024

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti di autorizzazione inerenti all'impianto in oggetto:

- determinazione dirigenziale di questo Settore **n. 49 del 03/02/2015** (Reg. Gen. n. **129**) con la quale, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si è concluso il procedimento di approvazione del progetto e dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata all'impresa ROMANELLI TOMMASO, LUCA & C. S.n.c. di un nuovo impianto di autodemolizione e trattamento dei rifiuti situato in C.da San Crispino nel comune di Monte Urano, con corrispondente dismissione di analogo impianto esistente;
- determinazione dirigenziale n. **104 del 6/3/2015** (Reg. Gen. n. **336**) rilasciata all'impresa ROMANELLI TOMMASO, LUCA & C. S.n.c. per **rettificare** d'ufficio la richiamata determinazione dirigenziale di questo Settore n. 49 del 3/2/2015 (Reg. Gen. n. 129) limitatamente all'articolo 12), punto terzo;
- provvedimento unico del SUAP del Comune di Monte Urano prot. n. **2129 del 22/02/2016** rilasciato (*in attuazione della determinazione del dirigente della Provincia di Fermo Settore Ambiente e Trasporti n. 19 del 09/02/2016 - Reg. Gen. n. 124*) all'impresa ROMANELLI TOMMASO SRL (C.F. 01767560442) per volturare l'autorizzazione di cui alla determinazione dirigenziale di questo Settore n. 49 del 3/2/2015 (Reg. Gen. n. 129) come rettificata con la suddetta determinazione dirigenziale n. 104/2016, già intestata all'impresa ROMANELLI TOMMASO, LUCA & C. S.n.c. (P.I. 01767560442).
- provvedimento unico del SUAP del Comune di Monte Urano prot. n. **11699 del 09/09/2019** rilasciato (*in attuazione della determinazione del dirigente della Provincia di Fermo Settore Ambiente e Trasporti n. 73 del 01/08/2019 - Reg. Gen. n. 659*) all'impresa ROMANELLI TOMMASO SRL (C.F. 01767560442) per la modifica dell'autorizzazione limitatamente alla diversa utilizzazione degli spazi aziendali dedicati allo stoccaggio ed alla lavorazione dei rifiuti e delle m.p.s. derivanti;
- provvedimento unico del SUAP del Comune di Monte Urano prot. n. **1935 del 10/02/2022** rilasciato (*in attuazione della determinazione del dirigente della Provincia di Fermo Settore Ambiente e Trasporti n. 14 del 04/02/2022 - Reg. Gen. n. 82*) all'impresa ROMANELLI TOMMASO SRL (C.F. 01767560442) per la modifica delle modalità e delle quantità annue e giornaliere delle operazioni di recupero R13 - R3 - R4 di rifiuti speciali non pericolosi gestiti nell'impianto in esercizio e del layout produttivo;
- provvedimento unico del SUAP del Comune di Monte Urano prot. n. **9579 del 20/06/2024** rilasciato (*in attuazione della determinazione del dirigente della Provincia di Fermo Settore Ambiente e Trasporti n. 30 del 12/04/2024 - Reg. Gen. n. 206*) all'impresa ROMANELLI TOMMASO SRL (C.F. 01767560442) per la modifica della prescrizione punto 2), lett. c).

RILEVATO che, contestualmente al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, è stata richiesta anche l'introduzione delle seguenti modifiche:

1. Riduzione del numero dei cassoni, che passano da 13 a 9, destinati ai rifiuti plastici e imballaggi, provenienti da terzi, destinati alla messa in riserva (R13);

2. Rimodulazione dei quantitativi massimi stoccabili per il codice EER 160601* in 37,60 t e per il codice EER 200133 in 10,00 t, pur rimanendo ferma la quantità complessiva massima di stoccaggio pari a 47,60 t;
3. Modifica del lay-out aziendale che concerne:
 - le aree dedicate ai rifiuti prodotti dalle attività di autodemolizione (i rifiuti recuperabili, vetro, sedili, carta, paraurti, pneumatici, metalli);
 - l'area dedicata allo stoccaggio dei pacchi di carrozzeria;
 - l'individuazione, nella parte retrostante all'opificio rispetto all'ingresso, di due nuove aree di stoccaggio, di cui una deputata alla messa in riserva dei rottami non ferrosi e l'altra al deposito dei materiali non ferrosi End of Waste;
 - l'individuazione di un'area deputata alla cernita dei materiali all'interno dell'opificio aziendale, in prossimità delle aree dedicate alle operazioni di messa in sicurezza e trattamento dei veicoli fuori uso inclusi ed esclusi dal campo di applicazione del D.lgs. 209/2003.

EVIDENZIATO che l'autorizzazione riguarda esplicitamente i seguenti titoli ambientali:

- a) gestione impianto di autodemolizione di veicoli fuori uso disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;
- b) stoccaggio e trattamento di veicoli non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, indicati nell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) messa in riserva e trattamento di alcune tipologie di RAEE disciplinate dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 che ha modificato il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
- d) messa in riserva di batterie esauste (rifiuti pericolosi);
- e) stoccaggio e trattamento di alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi metallici e non metallici, imballaggi e rifiuti plastici;
- f) scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ATTESO che il procedimento e l'attività di che trattasi sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

- decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante *“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”* e s.m.i.;
- decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni apportate dal Dlgs 4 marzo 2014, n. 27 e dal Dlgs 14 marzo 2014, n. 49;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*, ed in particolare l'art. 208;
- decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 recante *“Attuazione della direttiva 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori”* e s.m.i.;
- legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24, recante *“Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”* ed in particolare il comma 2, dell'art. 3, che recita: *“[...] restano di competenza delle Province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e smaltimento rifiuti [...]”*;
- decreto del Ministero dell'Interno 1° luglio 2014 recante *“Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 mq.”*;

- Regolamento Consiglio Ue 333/2011 del 31 marzo 2011 recante “*Criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti*” (ferro, acciaio e alluminio);
- Regolamento Commissione Ue 1179/2012/Ue del 10 dicembre 2012 recante “*Criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti*”;
- Regolamento Commissione UE n. 715/2013/Ue del 25 luglio 2013 recante “*Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti*”;
- Decreto del Ministero dell’ambiente del 5 febbraio 1998 “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*”;
- deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 321 del 04/03/2024 recante “*Approvazione delle Linee guida regionali per la semplificazione della procedura di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006*”;
- determinazione dirigenziale di questo Settore n. 38 del 17/05/2024 (R.G. n. 267) recante “*Adozione Linee guida regionali in applicazione art. 208 del d.lgs. n. 152/2006*”.

RICHIAMATA la nota di questo Settore prot. n. 13417 del 02/08/2024 con la quale è stato avviato, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., a decorrere dal 30/07/2024, il procedimento di rinnovo con “*modesta modifica del lay-out aziendale*” dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto ed è stata convocata la Conferenza dei Servizi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 208, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per il 17/09/2024;

PRESO ATTO:

- della nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di Fermo avente prot. 7372 del 06/08/2024 (*assunta in pari data al prot. 13636*) con cui, al fine di esprimere il parere di competenza, si richiedevano integrazioni all’impresa;
- della nota della Regione Marche – Settore Genio Civile Marche Sud – avente prot. 1070940 del 27/08/2024 (*assunta al prot. 14429 del 28/08/2024*) con cui, riscontrato che il fosso in esame (*fosso San Giovanni*) non è cartografato come demaniale e non risulta iscritto negli elenchi delle acque pubbliche della Provincia di Ascoli Piceno, comunicava di non essere competente al rilascio di atti autorizzativi inerenti all’istanza presentata;
- della nota dell’ARPAM prot. 29670 del 13/09/2024 (*assunta al prot. 15511 del 16/09/2024*) con cui ha inviato il proprio parere istruttorio relativamente alla matrice acque e relativamente al centro di raccolta.

TENUTO CONTO del contenuto del verbale n. 1, relativo alla seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi il 17/09/2024, inviato da questo Settore a tutti i soggetti interessati con nota prot. n. 16137 del 24/09/2024 con la quale è stata avanzata all’impresa Romanelli Tommaso s.r.l. richiesta di integrazione documentale;

VISTA la nota dell’impresa Romanelli Tommaso S.r.l. del 18/10/2024 (*assunta al prot. 17778 del 21/10/2024*) con la quale è stata inoltrata la documentazione integrativa in riscontro alla richiesta formulata da questo Settore con nota prot. n. 16137 del 24/09/2024 corredata dei seguenti elaborati:

Nome file	Descrizione	Data	Protocollo Provincia
All. 4-bis - Relazione tecnica sullo stato di fatto.	Relazione sullo stato di fatto (completa di documentazione fotografica), funzionalità, manutenzione e sicurezza dell’impianto. Aggiornata con le specifiche in merito al trattamento R4 dei RAEE, come richiesto dalla seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi il 17/09/2024.	Ottobre 2024	17778 del 21/10/2024

Nome file	Descrizione	Data	Protocollo Provincia
DICHIARAZIONE VVF - CONFERENZA DEI SERVIZI.	Dichiarazione di mancata rilevanza, ai fini della sicurezza antincendio, delle modifiche - richiesta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di Fermo con nota prot. 7372 del 06/08/2024.	16/10/2024	17778 del 21/10/2024
Romanelli Tommaso S.r.l. - Riscontro nota prot. 16137 del 24.09.2024.pdf	Nota di trasmissione delle integrazioni richieste	Ottobre 2024	17778 del 21/10/2024

RICHIAMATA la nota dell'impresa Romanelli Tommaso S.r.l. del 05/12/2024 (*assunta in pari data al prot. 20724*) con la quale sono state inoltrate ulteriori integrazioni volontarie, al fine della completa conformità della documentazione predisposta in “materia ambientale” e in “materia antincendio”, che sostituiscono la dichiarazione di invarianza ai fini della sicurezza antincendio precedentemente trasmessa, corredate dei seguenti elaborati:

Nome file	Descrizione	Data	Protocollo Provincia
Romanelli Tommaso S.r.l. - Integrazioni Volontarie	Nota di trasmissione delle integrazioni volontarie e comunicazione di sostituzione della tabella riportata alle pagine 3 e 4 del documento denominato “All. 4-bis - Relazione tecnica sullo stato di fatto” datato ottobre 2024.	03/12/2024	20724 del 05/12/2024
MOD. PIN 2.6 - DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO RISCHIO	Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio - richiesta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di Fermo.	27/11/2024	20724 del 05/12/2024
ELABORATO GRAFICO - DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO DEL RISCHIO INCENDIO	Planimetria allegata alla dichiarazione di non aggravio del rischio incendio - richiesta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di Fermo.	27/11/2024	20724 del 05/12/2024
Mod. Dich. SCIA	Dichiarazione “Sostanze, impianti e mezzi di estinzione” allegata alla dichiarazione di non aggravio del rischio incendio - richiesta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di Fermo.	27/11/2024	20724 del 05/12/2024
Mod. PIN 2	Segnalazione Certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio allegata alla dichiarazione di non aggravio del rischio incendio - richiesta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di Fermo.	28/11/2024	20724 del 05/12/2024
MOD. PIN 2.1 - ASSEVERAZIONE	Asservazione ai fini della sicurezza antincendio allegata alla dichiarazione di non aggravio del rischio incendio - richiesta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di Fermo.	28/11/2024	20724 del 05/12/2024

RILEVATO che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di Fermo, con nota prot. 12167 del 18/12/2024 (*assunta in pari data al prot. 21482*), ha attestato il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio;

RICHIAMATA la nota di questo Settore prot. n. 21563 del 19/12/2024 con la quale è stata convocata, in prosecuzione dei lavori, la Conferenza dei Servizi n. 2 per il 09/01/2025 ed è stata trasmessa la documentazione integrativa alle amministrazioni coinvolte nel procedimento;

TENUTO CONTO del contenuto del verbale n. 2 relativo alla seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi il 09/01/2025 nel corso della quale è stato espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione di cui trattasi fermo restando il recepimento delle prescrizioni e delle indicazioni emerse nel corso della seduta;

RICHIAMATA la nota di questo Settore prot. n. 375 del 10/01/2025 con la quale è stato trasmesso il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi n. 2 tenutasi il 09/01/2025 e, altresì, è stato evidenziato:

- ai sensi del comma 7, dell'art. 14-ter della citata legge, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti e che considera acquisito l'assenso senza

condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

- ai sensi dell'art. 14-quater, questo Settore avrebbe concluso il procedimento nei termini e con gli effetti di cui all'articolo 208, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con l'emanazione della relativa determinazione dirigenziale.

RILEVATO che, successivamente all'invio verbale conclusivo della Conferenza, non sono pervenuti ulteriori pareri da parte degli enti e servizi competenti in materia né osservazioni della stessa impresa richiedente;

RITENUTO, pertanto, di poter concludere il procedimento autorizzando, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il rinnovo con modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;

TENUTO CONTO di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012 (rettificata con D.G.R. n. 583 del 2/5/2012 e modificata con D.G.R. n. 1473 del 29/12/2014) in merito alle modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse discariche), che il soggetto autorizzato è tenuto a prestare ovvero adeguare ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA l'attestazione del versamento relativo al pagamento degli oneri istruttori dovuti per l'espletamento del procedimento di cui trattasi del 26/07/2025;

CONSIDERATO, infine, che il presente atto è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone e a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

DETERMINA

- I. **CONCLUDERE** favorevolmente il procedimento, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo all'istanza in oggetto presentata il 30/07/2024 dall'impresa **ROMANELLI TOMMASO S.R.L.** con sede legale in Via San Giovanni, 12/A – Monte Urano (FM);
- II. **AUTORIZZARE**, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il **rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di autodemolizione e trattamento dei rifiuti** situato **Via San Giovanni, 12/A – Monte Urano (FM)** (*Foglio Catastale 14 Particella 384*) di cui alla determinazione dirigenziale di questo Settore n. 49 del 03/02/2015 (Reg. Gen. n. 129) e successive modifiche ed integrazioni richiamate in premessa, che riguarda esplicitamente i seguenti titoli ambientali:
 - a) gestione impianto di autodemolizione di veicoli fuori uso disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;
 - b) stoccaggio e trattamento di veicoli non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, indicati nell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- c) messa in riserva e trattamento di alcune tipologie di RAEE disciplinate dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 che ha modificato il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
- d) messa in riserva di batterie esauste (rifiuti pericolosi);
- e) stoccaggio e trattamento di alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi metallici e non metallici, imballaggi e rifiuti plastici;
- f) scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

III. AUTORIZZARE, altresì, le seguenti modifiche:

- a) Riduzione del numero dei cassoni, che passano da 13 a 9, destinati ai rifiuti plastici e imballaggi, provenienti da terzi, destinati alla messa in riserva (R13);
- b) Rimodulazione dei quantitativi massimi stoccabili per il codice EER 160601* in 37,60 t e per il codice EER 200133 in 10,00 t, pur rimanendo ferma la quantità complessiva massima di stoccaggio pari a 47,60 t;
- c) Modifica del lay-out aziendale che concerne:
 - le aree dedicate ai rifiuti prodotti dalle attività di autodemolizione (i rifiuti recuperabili, vetro, sedili, carta, paraurti, pneumatici, metalli);
 - l'area dedicata allo stoccaggio dei pacchi di carrozzeria;
 - l'individuazione, nella parte retrostante all'opificio rispetto all'ingresso, di due nuove aree di stoccaggio, di cui una deputata alla messa in riserva dei rottami non ferrosi e l'altra al deposito dei materiali non ferrosi End of Waste;
 - l'individuazione di un'area deputata alla cernita dei materiali all'interno dell'opificio aziendale, in prossimità delle aree dedicate alle operazioni di messa in sicurezza e trattamento dei veicoli fuori uso inclusi ed esclusi dal campo di applicazione del D.lgs. 209/2003.

IV. APPROVARE con il presente atto gli elaborati di seguito elencati:

Nome file	Descrizione	Data	Protocollo Provincia
All. 4-bis - Relazione tecnica sullo stato di fatto.	Relazione sullo stato di fatto (completa di documentazione fotografica), funzionalità, manutenzione e sicurezza dell'impianto. Aggiornata con le specifiche in merito al trattamento R4 dei RAEE, come richiesto dalla seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi il 17/09/2024.	Ottobre 2024	17778 del 21/10/2024
All. 8 - Piano di gestione, monitoraggio e controllo	Aggiornamento Piano di gestione, monitoraggio e controllo.	Luglio 2024	13175 del 30/07/2024
All. 9 - Piano di ripristino ambientale	Aggiornamento Piano di ripristino ambientale.	Luglio 2024	13175 del 30/07/2024
Tavola 1bis	Ripartizione delle aree adibite allo stoccaggio, individuazione zone impermeabili e viabilità interna.	Luglio 2024	13175 del 30/07/2024
Romanelli Tommaso S.r.l. - Integrazioni Volontarie	Nota di trasmissione delle integrazioni volontarie e comunicazione di sostituzione della tabella riportata alle pagine 3 e 4 del documento denominato "All. 4-bis - Relazione tecnica sullo stato di fatto" datato ottobre 2024.	03/12/2024	20724 del 05/12/2024

V. DISPORRE che, nell'esercizio dell'attività di autodemolizione di veicoli fuori uso disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di cui al precedente articolo II, devono essere rispettate tutte le modalità e le indicazioni descritte negli elaborati progettuali approvati con il presente provvedimento, e devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. l'impianto è autorizzato alla gestione di un quantitativo massimo di veicoli fuori uso come indicato nella tabella seguente;

CODICE CER	DESCRIZIONE	R13	Quantità annua	Trattamento
		Quantità max stoccabile N° veicoli	N° veicoli	Potenzialità giornaliera N° veicoli
16 01 04*	Veicoli fuori uso	30	500	3

2. i veicoli da demolire in ingresso all'impianto devono essere sottoposti ad ispezione visiva per escludere la presenza di rifiuti non attinenti al veicolo stesso;
3. i veicoli fuori uso devono essere stoccati, prima della fase di trattamento, unicamente presso le aree indicate negli elaborati approvati con il presente atto;
4. i settori delle successive fasi di trattamento, di deposito delle parti di ricambio, di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti recuperabili, di riduzione volumetrica e di deposito dei veicoli trattati, sono quelli indicati negli elaborati progettuali approvati con il presente atto;
5. le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso devono essere svolte nel rispetto degli obblighi disposti dall'articolo 6, comma 1 e 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;
6. rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
7. Eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero. I pezzi smontati da poter utilizzare come ricambi saranno collocati esclusivamente all'interno del capannone in apposite scaffalature previste nel progetto;
8. le acque nere dei servizi igienici confluiranno in una vasca di raccolta, che dovrà essere periodicamente vuotata e il contenuto inviato al trattamento;
9. tutte le prescrizioni previste dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (in particolare il comma 2 dell'art. 6, ai sensi del comma 8 dell' art. 6) e tutte le prescrizioni tecniche, in particolare quelle di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'allegato I, previste dal medesimo decreto, nonché tutte le condizioni, in quanto applicabili e non in contrasto con quelle contenute nel presente atto, previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di quelle della L.R. n. 24/2009, si intendono richiamate come prescrizioni di questa autorizzazione;
10. le corsie adibite a viabilità interna devono avere una dimensione tale da garantire il passaggio dei mezzi di soccorso.

VI. DISPORRE che, nell'esercizio delle attività di:

- stoccaggio e trattamento di veicoli non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, indicati nell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- messa in riserva di batterie esauste (rifiuti pericolosi);
- messa in riserva e trattamento di alcune tipologie di RAEE disciplinate dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
- stoccaggio e trattamento di alcune tipologie di rifiuti metallici e non metallici, imballaggi e plastiche;

devono essere rispettate tutte le modalità e le indicazioni descritte negli elaborati progettuali approvati con il presente provvedimento, e devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. le tipologie e le quantità dei rifiuti ammessi all'impianto e le operazioni di recupero che si possono esercitare sono indicati nella tabella contenuta nell'Allegato A che costituisce parte integrante della presente determinazione;
2. i rifiuti rientranti nella Tabella 1 bis, allegato B della D.G.R. n. 515 del 16/4/2014, per i "rifiuti agevolati" dovranno essere messi in riserva in modo separato rispetto agli altri non rientranti in tale agevolazione, ancorché appartenenti alla stessa tipologia;
3. i rifiuti devono essere stoccati esclusivamente nelle aree ad essi riservate, chiaramente distinte e provviste di apposita segnaletica indicante le tipologie di rifiuto ed i quantitativi massimi stoccabili ed a definire la viabilità interna. Tutte le aree interessate al deposito e/o trattamento delle carcasse di autoveicoli, nonché di rifiuti e delle parti decadenti delle carcasse stesse devono essere impermeabilizzate;
4. le attività di gestione di tipologie di rifiuti prodotti da terzi e destinati al recupero, che saranno nei settori ad esse deputati, dovranno essere separate e distinte dalle aree per la messa in riserva, come indicate negli elaborati inerenti all'attività di autodemolizione, destinate per il deposito temporaneo di rifiuti derivanti dall'autodemolizione, quali rifiuti prodotti dalla stessa impresa;
5. le materie prime secondarie in uscita dall'impianto (R4 - R3) nelle aree dedicate devono essere separate dai rifiuti in ingresso, dai rifiuti prodotti dall'attività di trattamento e dai rifiuti sottoposti alla messa in riserva;
6. i prodotti in uscita dei rifiuti che hanno cessato la qualifica di rifiuti (*materie prime secondarie*) devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore (norme UNI, ecc.);
7. non sono ammessi presso l'impianto rifiuti allo stato polverulento;
8. l'area deve essere adeguatamente pulita in modo da evitare odori molesti e deve essere sottoposta, se necessario, ad interventi di disinfezione e derattizzazione;
9. i veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. n. 152/2006 devono essere stoccati esclusivamente nel settore contraddistinto negli elaborati tecnici approvati con il presente atto;
10. in merito al regolamento UE n. 333/2011, (art. 5), le MPS dovranno essere provviste (per ciascuna partita di rottami metallici) di una dichiarazione di conformità;
11. in condizioni di vento significative (velocità superiore a 5m/sec), congiuntamente alla copertura dei materiali, deve essere sospesa l'attività di lavorazione per rifiuti contraddistinti da stato fisico polverulento;
12. i materiali RAEE sottoposti a messa in riserva devono essere tenuti separati per singola tipologia;
13. l'attività di frantumazione delle carcasse dovrà essere svolta in modo da impedire la formazione di polveri. Nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
14. lo stoccaggio delle materie prime secondarie prodotte deve essere realizzato in modo da non modificare le loro caratteristiche compromettendone il successivo utilizzo;

15. i rifiuti collocati in messa in riserva (R13) ed in deposito preliminare D15, devono essere separati dai rifiuti destinati ad altre operazioni di recupero e di smaltimento, in tutte le fasi di gestione;
16. i rifiuti, prodotti dall'operazioni di trattamento (R3) esercitate presso l'impianto, identificati con il codice EER 191212, dovranno essere avviati esclusivamente a recupero o smaltimento presso impianti regolarmente autorizzati;
17. un rifiuto accettato nell'impianto per la filiera di smaltimento (D), non può essere conferito alla filiera di recupero (R) e viceversa, salvo che sullo stesso rifiuto non siano state esercitate operazioni di trattamento (previste tuttavia soltanto per la tipologia "carta");
18. gli imballaggi in materiali misti non possono essere considerati rifiuti qualsiasi misti, ma appunto soltanto gli imballaggi;
19. il gestore dell'impianto dovrà dotarsi di un rilevatore della radioattività per consentire l'individuazione di materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti in ingresso all'impianto, in attuazione alle disposizioni della normativa in materia di controllo della radioattività (art. 72 del D. lgs. 31 luglio 2020, n. 101);
20. la movimentazione dei rifiuti depositati deve essere realizzata in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente naturale;
21. il titolare dell'Impresa dovrà adottare tutte le speciali cautele per non arrecare nocimento alla salute del vicinato;
22. nel caso di cessazione dell'attività autorizzata, tutti i rifiuti e le attrezzature ed eventuali componenti contaminati o meno, dovranno essere rimossi e conferiti ad impianti autorizzati; i containers collocati all'esterno dovranno essere anch'essi rimossi secondo normativa vigente;
23. i rifiuti pericolosi conto terzi (batterie al piombo) devono essere stoccati esclusivamente nell'area ad essi riservata, chiaramente distinta e provvista di apposita segnaletica, indicante le tipologie di rifiuto, le caratteristiche di pericolo ed i quantitativi massimi stoccabili, interna allo stabilimento e indicata negli elaborati approvati con il presente atto;
24. per quanto concerne lo stoccaggio delle batterie al piombo devono essere rispettate anche le specifiche prescrizioni seguenti:
 - a) *i rifiuti sono stoccati in appositi cassonetti a tenuta stagna di circa un metro cubo cadauno, impilabili l'uno sull'altro;*
 - b) *possono essere impilati, gli uni sugli altri, non più di tre cassonetti per ragioni di sicurezza e stabilità;*
 - c) *l'impresa dovrà predisporre un bacino di contenimento, di materiale resistente agli attacchi degli acidi, per la raccolta di eventuali reflui accidentalmente fuoriusciti dai contenitori stessi, posizionato sotto gli appositi contenitori delle batterie in stoccaggio;*
 - d) *il conferimento di pile ed accumulatori esausti deve essere effettuato adottando i criteri che ne garantiscano la protezione durante le operazioni di carico e scarico;*
 - e) *deve essere distinto il settore di conferimento delle batterie da quello di messa in riserva;*
 - f) *le aree per il conferimento e stoccaggio dei rifiuti in argomento, devono essere dotate di illuminazione e contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute e per l'ambiente e riportanti i codici EER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati nel rispetto delle norme*

vigenti ed in particolare delle disposizioni di cui alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984;

- g) i contenitori delle batterie devono essere disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;*
 - h) deve essere predisposto un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide ed alcaline fuoriusciti dagli accumulatori;*
 - i) nei settori adibiti allo stoccaggio non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio;*
 - j) la movimentazione delle batterie deve avvenire esclusivamente su area pavimentata con materiali resistenti a sostanze chimicamente aggressive e protetta dalle intemperie;*
 - k) l'esercizio delle attività di recupero in oggetto è vincolato al rispetto delle indicazioni tecniche contenute negli elaborati approvati con il presente atto.*
 - l) occorre tenere presenti, fra l'altro, le disposizioni contenute dal d.lgs. n. 20 novembre 2008, n. 188 e dal D.M. 24 gennaio 2011, n. 20.*
 - m) in materia di stoccaggio e di etichettatura di rifiuti pericolosi occorre rispettare anche quanto disposto dalla delibera del Comitato interministeriale 27/7/1984.*
25. per quanto concerne la gestione dei RAEE devono essere rispettate anche le specifiche prescrizioni seguenti:
- a) l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto delle disposizioni tecniche e gestionali contenute negli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", nonché del rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite agli allegati VII e VIII e dei requisiti necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'allegato V del medesimo decreto;*
 - b) il trattamento dei RAEE deve essere condotto in modo tale da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi.*
26. non possono essere stoccati nel medesimo bacino rifiuti liquidi incompatibili tra loro;
27. i cumuli dei rifiuti messi in riserva, costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, possono avere un'altezza massima di metri **8,00**;
28. il serbatoio di mc 5 per lo stoccaggio del carburante diesel per autotrazione (diesel tank) dovrà essere posizionato e mantenuto all'interno del perimetro della superficie servita dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia.

VII. Il Piano di ripristino ambientale dell'area (*descritto nell'elaborato (All. 9 - Piano di ripristino ambientale, datato Luglio 2024, allegato alla nota assunta al prot. n. 13175 del 30/07/2024)*), a seguito della chiusura dell'impianto, dovrà essere eseguito nel rispetto della tempistica:

- le attività preliminari di raggruppamento e smaltimento di tutti i rifiuti ancora giacenti presso l'impianto all'atto della chiusura nonché la valutazione e la caratterizzazione del sito, dovranno essere eseguite nel termine di giorni 45 dalla data di chiusura;
- dalla data di chiusura dell'impianto, dovrà essere interrotta la fase di accettazione di altri rifiuti, mentre potranno essere esercitate le operazioni di recupero di raggruppamento e di preparazione al successivo conferimento ad altri impianti autorizzati di recupero o smaltimento dei rifiuti fino a quel momento accettati;

- l'attività principale costituita dalla rimozione di parti non più funzionali, di macchinari obsoleti o incompatibili con attività future da svolgersi presso l'area e tutte le altre azioni descritte nel piano, dovranno essere completate entro il termine di 4 mesi dalla fine delle suddette attività preliminari;
- l'inizio e la fine di ciascuna fase, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Provincia ed all'ARPAM.

VIII. AUTORIZZARE, ai sensi dell'art.124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dai piazzali nel fosso San Giovanni nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. deve essere conforme ai limiti di emissione in acque superficiali indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 (Parte Terza) al D.lgs. 152/2006 per lo **scarico in corpo idrico superficiale** nel pozzetto denominato "*pozzetto fiscale Le piogge*" indicato nell'allegato denominato "*Tav.7.a_quarter Luglio 2014*". I limiti di emissione non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
2. deve essere conforme, per le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/06, ai limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/06 per lo **scarico in corpo idrico superficiale** nel pozzetto denominato "*pozzetto fiscale Le piogge*" indicato nell'allegato denominato "*Tav.7.a_quarterLuglio 2014*";
3. ai sensi dell'art. 108 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il punto di misurazione dello scarico è fissato subito dopo l'uscita dall'impianto di trattamento;
4. nell'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia dovranno confluire solo le acque dei piazzali interessati alle attività dell'azienda a rischio significativo di dilavamento;
5. deve essere assicurata l'accessibilità al pozzetto di prelievo denominato "*pozzetto fiscale Le piogge*", riportato nella planimetria denominata "*Tav.7.a_quarterLuglio 2014*", per i controlli, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 152/06, prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale, e consentire il prelievo e campionamento:
 - delle acque di prima pioggia trattate, all'uscita dell'impianto;
 - delle acque meteoriche in eccesso (acque di seconda pioggia) non trattate, sul pozzetto di ricongiungimento presente sulla condotta del by-pass.
6. il by-pass dell'impianto può essere attivato solo in casi di emergenza e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.43 delle NTA del Piano Regionale di Tutela delle Acque (DACR 145 del 26/01/2010) e solo dopo il trattamento di almeno 70 mc;
7. deve essere tenuto un registro, da mantenere a disposizione delle autorità di controllo, delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sull'impianto di depurazione per garantire la perfetta efficienza dell'impianto stesso;
8. devono essere mantenuti in efficienza i sistemi di misura della portata delle acque di approvvigionamento e i dati devono essere trascritti nel predetto registro, da mantenere a disposizione delle autorità di controllo;
9. devono essere preventivamente comunicati alla Provincia gli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione, specificando la natura dell'intervento e la sua durata che comportano l'interruzione della depurazione delle acque reflue;
10. devono essere effettuati, con cadenza almeno annuale, autocontrolli allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dai piazzali (pozzetto denominato "*pozzetto fiscale Le*

piogge”) in relazione ai parametri pH, SST, Alluminio. Arsenico, Bario, Boro, Cadmio, Cromo Totale, Cromo IV, Ferro, Mercurio, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Zinco ed Idrocarburi totali;

11. gli esiti degli autocontrolli dovranno essere conservati presso l’azienda, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo dell’autorizzazione;
12. almeno ogni quattro anni, l’impresa dovrà inviare una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente;
13. il recupero e/o lo smaltimento dei fanghi e di tutti i materiali di risulta originati dall’impianto di depurazione dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni e degli obblighi impartiti dalla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
14. tutte le componenti dell’impianto di trattamento sia fisse che mobili e tutti i manufatti per il convogliamento, compresi i pozzetti d’ispezione, i relativi accessi e le relative pertinenze, devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità effettuando la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria delle apparecchiature e dei manufatti secondo le specifiche tecniche proprie di ciascuna;
15. devono essere conservati per almeno 5 anni i documenti che attestino la data e il tipo di operazioni effettuate;
16. il punto di scarico deve essere identificabile con apposita segnaletica inamovibile, tale da permetterne la facile individuazione, che deve riportare un codice identificativo;
17. le modalità di scarico e la gestione dell’impianto di trattamento devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali impaludamenti superficiali e ristagni, situazioni di degrado ambientale, esalazioni maleodoranti o molestie, sviluppo di insetti o animali nocivi e più in generale inconvenienti di carattere igienico sanitario.

IX. STABILIRE che gli elaborati di seguito elencati, approvati con precedenti atti, permangono invariati:

Nome file	Descrizione	Data	Protocollo Provincia
09 - TAV.7.a_quater-SMALTIMENTO DELLE ACQUE	Planimetria relativa allo smaltimento e trattamento delle acque reflue dei piazzali – Primo stralcio	Luglio 2014	23261 del 25/07/2014
10 - TAV.7.b_quater-SMALTIMENTO DELLE ACQUE	Planimetria relativa allo smaltimento e trattamento delle acque reflue dei piazzali – Secondo stralcio	Luglio 2014	23261 del 25/07/2014
11 - TAV.7.c_quater-SMALTIMENTO DELLE ACQUE	Planimetria relativa allo smaltimento e trattamento delle acque reflue dei piazzali –Terzo stralcio	Luglio 2014	23261 del 25/07/2014
12 - TAV.7.d-FOSSO	Individuazione fosso di scarico delle acque depurate	Luglio 2014	23261 del 25/07/2014
22 - Impianto_trattamento_acque	Relazione Tecnico illustrativa sui quantitativi delle acque meteoriche “di prima pioggia”, sul dimensionamento ed efficacia depurativa.	Luglio 2014	23261 del 25/07/2014
05 - TAV.5_ter-PIANO QUOTATO	Piano quotato e sezioni del terreno.	Luglio 2014	23261 del 25/07/2014
14 - TAV.8.a_bis – Corpi di Fabbrica - FABBRICATO_1	Fabbricato 1 – corpi e sezioni	Novembre 2013	44811 del 9/12/2013
15 - TAV 9a Pannelli Fonoassorbenti	Particolare costruttivo dei pannelli fonoassorbenti	Maggio 2012	26420 del 13/7/2012
16 - TAV 10 Relazione Geologica	Relazione Geologica dell’area in cui è ubicato l’impianto effettuata dal Dott. Luciano Taddei.	Maggio 2012	26420 del 13/7/2012
17, 18, 19, 20, 21 - Relazione Integrativa (paragrafi 3.2 – 3.3 – 3.6)	Paragrafo 3.2 – Diagramma dei flussi	Settembre 2014	27720 del 15/09/2014
	Paragrafo 3.3 – Scheda Tecnica informatica		
	Paragrafo 3.6 – Quadro temporale		
A4. Tavola particolari costruttivi	Particolare costruttivo della piattaforma cesoia	Non presente	14088 del 16/09/2021

X. DISPORRE infine, che il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare alla Provincia l’avvenuta presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico antincendio secondo le modalità riportate all'art. 5 del medesimo D.P.R. n.151/2011 che è obbligata ad effettuare entro il 29/11/2029;

XI. AVVERTIRE che l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione (recupero e smaltimento) dei rifiuti è, altresì, condizionata alla presentazione da parte del soggetto autorizzato - entro 60 giorni dal ritiro del provvedimento finale – dell'aggiornamento della **garanzia finanziaria** già prestata per la copertura delle eventuali spese per la bonifica ed il ripristino, nonché per i danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività esercitata:

- tale garanzia è determinata, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012 (rettificata con D.G.R. n. 583 del 2/5/2012 e modificata con D.G.R. n. 1473 del 29/12/2014), con la quale sono state approvate le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie. In base alle Tabelle 1 e Tabella 5, dell'allegato B alla suddetta deliberazione l'importo della garanzia finanziaria, fatte salve le eventuali riduzioni di cui all'art. 10 della suddetta deliberazione, è di **€ 250.000,00** (*duecentocinquantomila*);
- la suddetta garanzia deve essere presentata alla Provincia di Fermo in triplice copia cartacea oppure in formato digitale, firmata dalla compagnia assicuratrice e dal soggetto autorizzato, e deve richiamare, in forma esplicita, gli estremi dell'autorizzazione, nonché il rispetto delle caratteristiche generali, modalità e condizioni contenute nell'allegato A) della medesima deliberazione regionale.

XII. RAMMENTARE che:

- L'autorizzazione alla gestione dell'impianto, come stabilito dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06, **ha validità pari ad anni 10 (dieci)**, a decorrere dalla data di scadenza (03/02/2025) della precedente autorizzazione all'esercizio, ossia fino al **03 febbraio 2035**, fatte salve le modifiche a seguito dell'emanazione di altre norme regolamentari anche più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- L'autorizzazione potrà essere **rinnovata** su richiesta dell'interessato della domanda in carta legale, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, almeno 180 giorni prima della scadenza, corredata della prescritta documentazione.

XIII. INFORMARE che:

- La violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione o la mancanza della comunicazione richiesta dal comma 15, dell'articolo 208, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 256 del medesimo decreto, nonché l'adozione, da parte di questa Amministrazione Provinciale, dei provvedimenti di diffida, di diffida e sospensione o di revoca dell'autorizzazione previsti dall'articolo 208, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- L'autorizzazione potrà essere revocata con provvedimento motivato - fatte salve le sanzioni di carattere penale e/o amministrativo, senza che l'Impresa possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento - qualora ricorrano motivi di interesse pubblico la cui valutazione è rimessa al giudizio insindacabile dell'Amministrazione Provinciale, nonché per inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto. Essa viene sospesa qualora non venga presentata, entro i termini prescritti, la garanzia finanziaria;
- Sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto;
- Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare, del legale rappresentante, del direttore responsabile dell'attività di smaltimento, del presidente, degli amministratori

dell'Impresa, società o ente, nonché ogni modifica o variazione che, per qualsiasi causa intervenga nella proprietà o nella gestione degli automezzi oppure nell'esercizio delle attività autorizzate. Il soggetto autorizzato è tenuto, altresì, a comunicare se nei confronti di uno dei soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle seguenti leggi: n. 575 del 31.5.1965; n. 646 del 13.9.1982; n. 936 del 23.12.1982; n. 55 del 19.3.1990 e D.L. n. 5 del 12.1.1991;

- il soggetto autorizzato dovrà rispettare le norme previste dalle leggi vigenti sotto l'aspetto igienico-sanitario e di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- è vietata qualsiasi forma di sub-appalto delle attività autorizzate.

XIV. STABILIRE che il provvedimento finale deve essere trasmesso, oltre che all'impresa in oggetto (con marca da bollo), ai Servizi competenti del Comune di Monte Urano, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di Fermo, alla Regione Marche – Settore Genio Civile Marche Sud, all'ARPAM, al Tennacola S.p.A. ed all'ASUR con l'invito ad esercitare l'attività di controllo di rispettiva competenza;

XV. DARE ATTO che:

- ✍ il presente provvedimento non comporta onere diretto o indiretto a carico del bilancio provinciale;
- ✍ relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis l. n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento non ha segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;
- ✍ nello svolgimento dei compiti affidati il Dirigente non si trova nelle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/2013, con riferimento alle relazioni personali, commerciali, di amicizia o grave inimicizia, professionali o di titolarità di poteri di gestione previste all'art. 7 del DPR 62/2013.

XVI. RAPPRESENTARE che l'originale del presente atto è depositato agli atti presso questo Settore;

XVII. TRASMETTERE la presente determinazione al Segretario Generale per gli adempimenti previsti dallo Statuto;

XVIII. PROCEDERE alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Avverso il presente atto, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

CV

LFM

Il Responsabile del procedimento
F.to Geom. Luigi Francesco Montanini

Il Dirigente del Settore
F.to Arch. Gian Luca Rongoni

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Il Dirigente del Settore
Arch. Gian Luca Rongoni